



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1349

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MARGHERITA BERTOLETTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Margherita Bertolletti, nata a Torino il 31 ottobre 1958;

PREMESSO che con note del 2 marzo 2020 (prot. n. 0013127) e del 12 marzo 2020 (prot. n. 001667), Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito “Mediolanum” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dalla Sig.ra Margherita Bertolletti tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia a far data dal 21 febbraio 2020;

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario la Sig.ra Bertolletti ha raccolto fondi dalla clientela, disponendo in un caso, il trasferimento di somme in favore di rapporti di cui



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

risultava contitolare con i clienti ovvero cointestando, in una seconda fattispecie, strumenti finanziari di esclusiva pertinenza dei clienti ad un soggetto terzo a lei riconducibile e tramite quest'ultimo operava disinvestimenti non autorizzati sul portafoglio la cui disponibilità monetaria era successivamente trasferita alla consulente;

PREMESSO che con riferimento alla posizione della Sig.ra [omissis], cliente assegnata alla consulente, Mediolanum ha rilevato la disposizione di bonifici bancari nel periodo 2011 – 2016, per una somma complessiva pari a 557.100 euro in favore di due rapporti di conto corrente accessi presso Banche terze intestati alla cliente e alla consulente;

PREMESSO che l'Intermediario ha riscontrato un trasferimento di fondi per circa 55.000 euro tramite accredito in data 7 maggio 2018 di un bonifico bancario disposto dal conto corrente cointestato alla consulente e alla Sig.ra [omissis] presso una Banca terza in favore di un rapporto di conto corrente intestato al Sig. [omissis], cliente e [omissis] della consulente;

PREMESSO che Mediolanum ha segnalato in relazione alla posizione delle Sig.re [omissis], clienti assegnate alla consulente, che in data 30 maggio 2016 le medesime hanno disposto la cointestazione del portafoglio titoli in favore del Sig. [omissis];

PREMESSO che l'Intermediario ha rilevato il disinvestimento parziale di quote di fondi comuni cointestate ai Sig.ri [omissis] e [omissis] tramite tre operazioni disposte dal Sig. [omissis] il 28 giugno 2019 e il 17 gennaio 2020 per un controvalore complessivo pari a circa 23.000 euro. Sul punto, l'Intermediario ha evidenziato che le somme ricavate dalle suddette operazioni sono state trasferite su un rapporto di conto corrente di esclusiva pertinenza del Sig. [omissis], che successivamente in data 23 gennaio 2020 ha disposto un bonifico bancario per la somma di 20.000 euro in favore di un rapporto di conto corrente cointestato con la consulente di cui risultano titolari presso una Banca terza;

PREMESSO che, dalla documentazione agli atti, l'Intermediario ha riscontrato che i documenti di aggiornamento della scheda anagrafica del 15 febbraio 2012, la variazione del numero di cellulare del 24 maggio 2016 nonché la variazione dell'indirizzo di residenza e corrispondenza della Sig.ra [omissis], datato 9 giugno 2016, risultano riportare sottoscrizioni apocriefe. Inoltre, dalle evidenze in possesso di Mediolanum i dati inerenti alla presunta residenza della Sig.ra [omissis] risultano corrispondere all'indirizzo del Sig. [omissis];

TENUTO CONTO che, in relazione a quanto emerso, la cliente Sig.ra [omissis] ha riferito all'Intermediario su linea telefonica registrata in data 3 febbraio 2020 di non conoscere personalmente il Sig. [omissis] e di non essere a conoscenza delle operazioni di disinvestimento disposte sul proprio portafoglio titoli nonché di disconoscere i dati inerenti alla propria residenza riportati sulla modulistica in possesso di Mediolanum;

TENUTO CONTO che la consulente è stata ascoltata dal personale dell'Intermediario in data 4 febbraio 2020 ed in tal sede ha dichiarato di aver ricevuto dalla Sig.ra [omissis] la facoltà di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

gestire il proprio patrimonio ed a tal fine la consulente ha acceso due rapporti di conto corrente presso Banche terze cointestati con la cliente. Sul punto, la consulente ha altresì dichiarato di aver trasferito l'intero patrimonio della cliente in favore dei sopracitati rapporti cointestati per amministrarlo più agevolmente. Inoltre, in relazione al bonifico bancario per la somma di 55.000 euro disposto in favore del Sig. [omissis] in data 7 maggio 2018 da un rapporto di conto corrente cointestato con la cliente la consulente ha affermato che si è trattato di un aiuto economico che ha elargito al [omissis] per l'acquisto di un immobile;

TENUTO CONTO che, con nota del 6 aprile 2020 (prot. n. 0017819), [omissis] S.p.A. ha trasmesso gli elementi identificativi dei rapporti di conto corrente accessi presso quest'ultima e cointestati tra la Sig.ra [omissis] e la consulente nonché dei rapporti di cui risultano contitolari il Sig. [omissis] e la consulente;

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dalla consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le fattispecie di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti, di contraffazione della firma, nonché del perfezionamento di operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dalla Sig.ra Margherita Bertolotti, integrano un'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme e titoli di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
- contraffatto la firma del cliente;
- perfezionato operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato, alla reiterazione della violazione e al numero d'investitori coinvolti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta di acquisizione anche mediante distrazione di somme e titoli di pertinenza di clienti o potenziali clienti, di contraffazione della firma e di perfezionamento di operazioni non autorizzate sono distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dalla consulente, attraverso l'accensione di rapporti di conto corrente cointestati con una cliente presso Banche terze ed anche tramite la cointestazione del portafoglio titoli di esclusiva pertinenza delle clienti in favore di un soggetto riconducibile alla consulente, al fine di conseguire l'effettiva disponibilità delle somme mediante operazioni di disinvestimento dei prodotti finanziari e di trasferimento dei fondi;

CONSIDERATO che, dalla documentazione agli atti, sussiste un ingente danno cagionato alla cliente Sig.ra [omissis] per una somma complessiva pari ad almeno 557.100 euro. Sul punto, emerge allo stato degli atti, che la predetta somma risulta essere stata trasferita nella disponibilità diretta della consulente tramite le operazioni di bonifico bancario disposte in favore di due rapporti di conto corrente cointestati tra la cliente e la consulente, di cui quest'ultima aveva l'effettiva gestione;

CONSIDERATO che sussiste un danno consistente anche con riferimento alla posizione delle Sig.re [omissis] per la somma complessiva pari a circa 23.000 euro. Sul punto, emerge che la cointestazione del portafoglio titoli in favore del Sig. [omissis] e le successive operazioni di disinvestimento disposte da quest'ultimo risultano disconosciute dalla Sig.ra [omissis] nonché risulta agli atti che la consulente ha ricevuto subito dopo dal Sig. [omissis] la disponibilità esclusiva di una somma pari a 20.000 euro;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si riscontra la reiterazione nel tempo delle condotte irregolari da parte del consulente con riferimento al periodo 2011-2020;

CONSIDERATO che le condotte irregolari poste in essere dalla consulente hanno coinvolto le posizioni di almeno due investitori;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato della Sig.ra Margherita Bertolotti e la conseguente possibilità di continuare ad esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti della Sig.ra Margherita Bertolotti di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che la Sig.ra Margherita Bertolotti, nata a Torino il 31 ottobre 1958, è sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti